



COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

(PROVINCIA DI PAVIA)

Via Fratelli Cervi, 18 - 27011 Torre de' Negri (PV)
Tel 0382 969303 Fax 0382 969398

ORDINANZA n. 2 del 23/06/2023

DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRE DE' NEGRI AL FINE DI PREVENIRE LA PATOLOGIA ALLERGICA AD ESSA CORRELATA.

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Torre de' Negri, anche durante l'anno 2023, effettuerà interventi manutenzione periodica sulle aree pubbliche allo scopo di prevenire e contenere la diffusione della pianta "Ambrosia artemisiifolia";

CONSIDERATO che l'Ambrosia artemisiifolia è una pianta erbacea annuale, il cui polline propagato dal vento determina rilevanti affezioni allergiche, anche gravi, alle vie respiratorie;

PRESO ATTO CHE nell'anno 2022 si è accertata la presenza di tale infestante sul territorio comunale;

RILEVATA la necessità di tutelare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante presenza della pianta "Ambrosia artemisiifolia", pertanto di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della succitata pianta, quindi anche su aree private, in quanto può determinare significativi problemi di sanità pubblica;

VISTA la nota della Regione Lombardia del 5.05.2009 avente per oggetto "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" che proponeva ai sindaci l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti contro la diffusione della pianta "Ambrosia";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 25522 del 29/03/1999, avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 32 della L 23/12/1978 n. 833 Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

VISTA la nota pervenuta dall'ATS di Pavia in data 20/06/2023 prot.n. 1541;

CONSIDERATO CHE la pianta di Ambrosia artemisiifolia tende ad espandersi perché è un arbusto di particolare resistenza rispetto alla vegetazione circostante e perché se lasciata a sé tende a

vegetare rigogliosamente non solo sulle aree dismesse (sedi cantieristiche, terreni pubblici poco curati, cigli delle strade e terrapieni ferroviari) ma anche nei campi coltivati con vegetali poco resistenti, come la soia e il girasole, o lasciati improduttivi.

RILEVATO CHE, provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, cioè prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante, si può ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso;

RICHIAMATA la D.G.R. n.8/8739 del 22 dicembre 2008, in particolare l'Allegato 2, norma 4.2 "Gestione delle superfici ritirate dalla produzione", in recepimento e ad integrazione del D.M. n.12541 del 21 dicembre 2006;

VISTE le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da "Ambrosia" in Lombardia" per gli anni 2004/2006 approvate con Decreto n. 7257 del 4/05/2004 dalla Direzione Generale Sanità, in cui viene proposto agli Enti locali l'adozione di Ordinanze sindacali;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 20/06/2023 prot. n.1541 di ATS DI PAVIA sulle misure di prevenzione della pollinosi da "Ambrosia artemisiifolia" con allegato tecnico che Regione Lombardia ha aggiornato nel 2023;

RITENUTO di dover disporre, in via contingibile ed urgente, un provvedimento con efficacia limitata al tempo necessario alla normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia artemisiifolia, coincidente con il mese di ottobre;

VISTO l'art. 2.2.1 del Regolamento Locale di Igiene approvato con Giunta Regionale il 28/03/1985 il quale stabilisce che "...gli aventi obbligo si attivino affinché i terreni non occupati da fabbricati siano conservati costantemente liberi da impaludamenti e inquinanti o vegetazione spontanea";

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978;

VISTO il R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente ordinanza e fine ottobre

- ai proprietari e/o conduttori di aree agricole sia coltivate che incolte,
- ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse;
- ai responsabili di cantieri edili pubblici e privati;
- ai proprietari e/o concessionari di aree edificabili libere e non utilizzate,
- ai proprietari ed ai gestori della rete stradale non di competenza comunale,
- alle società che gestiscono le reti ferroviarie,
- ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare, a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di Ambrosia Artemisiifolia nelle aree di loro pertinenza, di eseguire sugli stessi periodici interventi di manutenzione e pulizia, da eseguirsi prima della fioritura della pianta di che trattasi, ed in ogni caso entro le scadenze di seguito indicate:
 1. in ambito agricolo un intervento di sfalcio nella prima metà di agosto ed eventualmente all'inizio di settembre un ulteriore sfalcio se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva:

2. in ambito urbano un intervento di sfalcio alla fine di luglio, indicativamente nell'ultima settimana e un intervento di sfalcio verso la fine di agosto (alla fine della seconda decade o al massimo all'inizio della terza), per contenere i ricacci o le nuove piante sviluppatasi nel frattempo.

INVITA

tutta la cittadinanza:

- ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, ecc..) di propria pertinenza e proprietà;
- a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc..., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia artemisiifolia;
- ad applicare la tecnica della pacciamatura (copertura del terreno con fogli di plastica, con residui degli sfalci, con corteccia triturata) dei terreni in cui sia stata accertata la presenza dell'infestante.

DISPONE

Che la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), determinata da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.

Che all'esecuzione e alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, nonché all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro Agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

La presente Ordinanza ha validità nel periodo compreso tra la data odierna e il 31 ottobre 2023, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di rilevanti scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti climatici in corso

CONVIENE

che copia del presente provvedimento venga:

- trasmesso al Corpo di Polizia Locale;
- trasmesso ad ATS PAVIA Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria PEC: protocollogenerale@pec.ats-pavia.it;
- pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune per tutto il periodo di validità ai sensi della Legge del 23/12/1978 n. 833 e s.m.i, e sul sito internet istituzionale del Comune;

AVVERTE

che avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla sede municipale, li 23/06/2023



Il Sindaco
Ritoni Mara